REGOLAMENTO (CEE) N. 2731/81 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 28,

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 210/69 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2826/80 (3), verte sulle comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione relativamente alle esportazioni per le quali è chiesto un titolo di esportazione; che, in seguito alla codificazione, con regolamento (CEE) n. 2729/81 della Commissione (4), delle modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre adattare il regime delle predette comunicazioni in materia tenendo conto dell'esperienza acquisita; che, per quanto riguarda le gare indette nei paesi terzi importatori, occorre prevedere informazioni supplementari oltre a quelle che devono essere fornite a norma dell'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (5);

considerando che risulta opportuno cogliere l'occasione per rivedere le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 210/69, onde migliorare il regime d'informazione riguardante soprattutto i prezzi praticati nella Comunità e all'importazione nella Comunità; che le disposizioni relative alle informazioni previste dall'articolo 5 bis dello stesso regolamento per i titoli d'importazione potranno invece essere rese meno rigide;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo degli articoli 5, 5 bis e 6 del regolamento (CEE) n. 210/69 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 5*

1. Gli Stati membri comunicano mediante telescritto alla Commissione:

a) al più tardi il giovedì di ciascuna settimana, i prezzi (al netto di tasse) praticati nel loro territorio dei prodotti di cui all'allegato precisando la fase di commercializzazione cui si applica il prezzo;

b) al più tardi il decimo e il venticinquesimo giorno di ogni mese, per i prodotti pilota di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79, precisando l'origine e il quantitativo in questione, i più recenti prezzi sottoindicati, di cui abbiamo avuto conoscenza:
   — i prezzi d'offerta franco frontiera constatati ai fini dell'importazione nella Comunità,
   — i prezzi franco frontiera praticati all'importazione nella Comunità,
   — i prezzi praticati all'importazione nei paesi terzi per i prodotti provenienti da altri paesi terzi;

c) al più tardi il venticinquesimo giorno di ogni mese, i prezzi più recenti praticati per la caseina e i caseinati sul mercato mondiale e nella Comunità, precisando la relativa fase di commercializzazione.

2. Per quanto riguarda le comunicazioni relative ai prezzi praticati nella Comunità, gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per ottenere quotazioni che siano le più rappresentative, attendibili e complete possibili.

Articolo 5 bis

Qualora uno o più titoli d'importazione siano stati chiesti per quantitativi di uno dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 che possano considerarsi anormalmente elevati rispetto alle correnti abituali, lo Stato membro interessato ne informa al più presto la Commissione, mediante telescritto, precisando i quantitativi e la provenienza dei prodotti in oggetto.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 1.
(3) GU n. L 292 dell'1. 11. 1980, pag. 60.
(4) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

Articolo 6

1. Gli Stati membri comunicano mediante telescritto alla Commissione, ogni giorno lavorativo prima delle ore 18, per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli di esportazione, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3183/80, il giorno della comunicazione, dividendoli per categorie di prodotti secondo un numero di codice quale figura nei regolamenti che fissano le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali.

Le comunicazioni relative ai titoli di esportazione per i prodotti di cui alla sottovoce 04.02 A II b) ed alla voce 04.03 della tariffa doganale comune fanno distinzione fra i titoli di esportazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2729/81 (anche non comportanti la fissazione anticipata della restituzione).

Nel comunicare le informazioni di cui ai commi precedenti per i prodotti della sottovoce 04.02 A II b) e della voce 04.03 della tariffa doganale comune, gli Stati membri indicano:

a) la destinazione che figura, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2729/81, nella casella 13 della domanda di titolo di esportazione, e

b) il quantitativo o i quantitativi per destinazione.

2. I titoli di esportazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2729/81, non formano oggetto di una comunicazione.

3. Qualora un esportatore partecipante ad una gara ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2729/81 abbia chiesto un titolo di esportazione, lo Stato membro comunica senza indugio alla Commissione, oltre alle informazioni di cui all'articolo 43, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CEE) n. 3183/80:

— il quantitativo per il quale l'esportatore ha chiesto il titolo e

— il periodo di consegna della merce previsto nell'ambito della gara.

Se due o più esportatori partecipano ad una stessa gara, la comunicazione fa distinzione fra le diverse domande di titolo nell'ambito della gara.

4. Qualora uno o più esportatori che abbiano chiesto un titolo di esportazione nell'ambito di una gara risultino aggiudicatari, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo comunica senza ingudio alla Commissione:

— il quantitativo e il prodotto (indicando il numero di codice di cui al paragrafo 1, primo comma) che deve essere fornito da ciascun esportatore aggiudicatario, precisando l'organismo emittente e la data limite per la presentazione delle offerte per la gara in oggetto;

— il periodo di validità del titolo o dei titoli di esportazione e l'importo della restituzione fissata in anticipo.

5. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione i quantitativi e il prodotto (indicando il numero di codice di cui al paragrafo 1, primo comma) per i quali le domande di titoli d'esportazione sono divenute prive d'oggetto per il fatto che i richiedenti non sono risultati aggiudicatari nell'ambito di una gara, precisando la data limite per la presentazione delle offerte per la gara e il competente organismo emittente».

Articolo 2

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 210/69 il riferimento all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal riferimento all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile dal 1° novembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1981.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione